

	Allegato "B" Rep. n. 21065/13789	
	STATUTO DELLA	
	'FONDAZIONE DON ORIONE ENTE FILANTROPICO'	
	TITOLO I	
	<i>Denominazione, sede, attività e finalità</i>	
	ART.1 - Normativa e denominazione	
	Su iniziativa del Consiglio Generale della Piccola Opera	
	della Divina Provvidenza di Don Orione (d'ora in avanti:	
	Fondatore), è costituita, nel rispetto del Codice Civile,	
	del Decreto Legislativo 117/2017 (d'ora in avanti: CTS) e	
	della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore	
	denominato "FONDAZIONE DON ORIONE ENTE FILANTROPICO" o, in	
	forma abbreviata, "DON ORIONE ENTE FILANTROPICO" (d'ora in	
	avanti: Fondazione), già "Fondazione Don Orione	
	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"	
	("FONDAZIONE DON ORIONE ONLUS") .	
	La Fondazione ha l'obbligo di inserire la locuzione "ENTE	
	FILANTROPICO" nella denominazione sociale e di farne uso	
	negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al	
	pubblico in conseguenza all'iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti: RUNTS),	
	istituito ai sensi dell'art. 45 del CTS, e per tutto il	
	periodo della sua permanenza in detto Registro.	
	ART.2 - Sede e durata	
	La Fondazione ha sede in Roma.	

	Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere	
	sedi secondarie, in Italia ed all'estero.	
	La Fondazione ha durata indeterminata.	
	ART. 3 - Finalità e attività	
	La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento, in via esclusiva o principale, dell'attività di	
	cui all'art. 5, lett. u), del CTS, ovvero <u>la beneficenza,</u>	
	<u>l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di</u>	
	<u>investimento, a sostegno di categorie di persone</u>	
	<u>svantaggiate e/o di attività di interesse generale, a</u>	
	<u>livello nazionale ed internazionale.</u>	
	La Fondazione, nello spirito del carisma del Fondatore ed	
	ispirandosi al pensiero ed alle opere di San Luigi Orione	
	(<i>''fare del bene sempre e del bene a tutti''</i>), intende	
	contribuire al concreto ripristino della dignità della	
	persona, con iniziative volte a migliorare la qualità della	
	vita dei soggetti più fragili ed indifesi (bambini, anziani,	
	donne, disabili) soprattutto quelli dei Paesi in via di	
	Sviluppo, favorendo lo sviluppo di opere di carità	
	rispondenti a particolari esigenze e necessità dei tempi	
	moderni.	
	La Fondazione intende altresì diffondere i valori della	
	educazione allo sviluppo, alla pace ed alla mondialità.	
	Per il raggiungimento delle predette finalità, nello	

	svolgimento della propria attività di erogazione, la	
	Fondazione potrà, a titolo esemplificativo:	
	- promuovere ed attuare ogni forma di collaborazione, di	
	sostegno, di integrazione e di partenariato con	
	organizzazioni ed istituzioni, nazionali o	
	internazionali, pubbliche e private;	
	- promuovere la realizzazione di programmi di breve-medio	
	periodo nei Paesi in via di sviluppo;	
	- svolgere attività di intermediazione filantropica tra	
	soggetti donatori e beneficiari, anche con costituzione	
	e/o gestione di fondi specifici;	
	- partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti senza	
	fine di lucro, la cui attività sia rivolta al	
	perseguimento di finalità analoghe alle proprie e	
	concorrere alla costituzione delle predette	
	organizzazioni;	
	- favorire la nascita e lo sviluppo di gruppi di	
	volontariato cui poter ricorrere per il raggiungimento	
	degli scopi istituzionali, assicurando anche la loro	
	formazione;	
	- promuovere iniziative di studio e di ricerca sui temi di	
	solidarietà, carità, educazione allo sviluppo e più in	
	generale sui settori di intervento della Fondazione e di	
	divulgazione dei risultati, anche al fine della	
	sensibilizzazione e della educazione collettiva, in	

	particolare dei giovani;	
	- essere impegnata in ogni altra iniziativa idonea o di	
	supporto al perseguimento delle predette finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in Italia e	
	nel resto del mondo.	
	In via secondaria e strumentale, secondo i criteri e i	
	limiti prescritti dall' art. 6 del CTS e definiti da apposito	
	Decreto Ministeriale, la Fondazione, su individuazione e	
	delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà svolgere	
	attività diverse da quella di cui alla citata lett. u)	
	dell' art. 5 del CTS.	
	La Fondazione, in conformità all' art. 7 del CTS e nel	
	rispetto delle relative linee guida, al fine di finanziare	
	la propria attività di interesse generale, può svolgere	
	attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a	
	terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non	
	corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	con il pubblico. Tale attività può anche essere esercitata	
	mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione	
	di beni o l'erogazione di servizi di modico valore,	
	impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e	
	dipendenti.	
	Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può	
	avvalersi di volontari, nel rispetto della specifica	

	normativa dettata dal CTS in tema di attività di	
	volontariato (art. 17 CTS).	
	TITOLO II	
	<i>Patrimonio e criteri ex art. 38 CTS</i>	
	ART. 4 - Il Patrimonio della Fondazione	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di	
	dotazione e dal fondo di gestione.	
	Il fondo di dotazione, diretto a garantire la stabilità	
	della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi,	
	apportato dal Fondatore al momento della costituzione, si	
	incrementa per effetto di:	
	- ulteriori apporti del Fondatore, disposizioni	
	testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni e	
	contributi, comunque denominati, che siano a ciò	
	specificamente destinati;	
	- utili, riserve ed altre entrate che il Consiglio di	
	Amministrazione decida di imputare ad aumento del fondo	
	di dotazione.	
	Il fondo di gestione, occorrente a sostenere l'operatività	
	della Fondazione, si incrementa mediante:	
	- gli apporti, le elargizioni e i contributi del Fondatore	
	e di terzi, che non siano specificamente destinati ad	
	incremento del fondo di dotazione o che siano vincolati	
	dallo stesso soggetto erogatore, nel momento della sua	
	effettuazione, al perseguimento di uno specifico scopo in	

	coerenza con quelli contemplati nel presente Statuto;	
	- i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;	
	- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto	
	dell'attività della Fondazione;	
	- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;	
	- ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non	
	specificamente destinata dal Consiglio di Amministrazione	
	ad incremento del suo fondo di dotazione, inclusi i beni	
	acquisiti mediante l'impiego delle summenzionate entrate.	
	ART.5 - Criteri ex art. 38 CTS	
	La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo	
	svolgimento della propria attività principalmente da	
	contributi, pubblici e privati, donazioni e lasciti	
	testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta	
	fondi.	
	Nella gestione del proprio patrimonio e nello svolgimento	
	della propria attività di interesse generale, essa si	
	attiene ai seguenti principi:	
	- il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale;	
	- è esclusa ogni forma di lucro, ai sensi dell'art. 8 del	
	CTS. E' vietata la distribuzione, anche in modo	
	indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi,	

	riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita	
	della Fondazione, al Fondatore, ai lavoratori, ai	
	collaboratori, ai componenti degli Organi sociali,	
	dovendo essere obbligatoriamente destinati allo	
	svolgimento delle attività istituzionali;	
	- il patrimonio è amministrato eticamente e secondo	
	principi di sana, prudente e responsabile gestione, per	
	conseguire più efficacemente gli scopi, nel rispetto	
	della stabilità, della continuità e della certezza delle	
	erogazioni nel tempo;	
	- le erogazioni di denaro, beni e servizi, anche di	
	investimento, effettuate dalla Fondazione sono destinate	
	al sostegno di iniziative in linea con il programma	
	filantropico definito dall'Organo amministrativo in	
	coerenza con il progetto di solidarietà e di carità della	
	Piccola Opera della Divina Provvidenza di Don Orione. Le	
	iniziative promosse e sostenute sono approvate dal	
	Consiglio di Amministrazione autonomamente, in base agli	
	indirizzi strategici ed agli obiettivi perseguiti, alle	
	priorità, ai settori, agli ambiti ed alle aree	
	geografiche di intervento, all'ammontare complessivo	
	delle risorse che possono essere erogate senza	
	compromettere la continuità della attività della	
	Fondazione. Con apposito Regolamento e/o nel Codice etico	
	potranno essere meglio rappresentate le modalità	

	operative di svolgimento dell'attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto;	
	- trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza ispirano	
	altresi la raccolta di fondi e di risorse in genere,	
	nonché la loro destinazione ed effettiva erogazione per	
	il conseguimento degli scopi istituzionali;	
	- nella rendicontazione delle attività annuali sono	
	rispettate le normative vigenti tempo per tempo e vengono	
	seguite le linee guida di settore, al fine di comunicare	
	informazioni veritiere, chiare, complete e comparabili	
	nel tempo e tra enti della stessa natura;	
	- le attività non possono essere rese nei confronti o	
	nell'interesse del Fondatore, dei membri dell'organo	
	amministrativo e di quello di controllo.	
	TITOLO III	
	<i>Gli Organi della Fondazione</i>	
	ART.6 - Organi istituzionali	
	Sono Organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente del Consiglio di Amministrazione (in breve:	
	Presidente) e il Vice Presidente;	
	- il Segretariato Generale;	
	- l'Organo di controllo.	
	ART. 7 - Disposizioni comuni	
	In ciascuna delle riunioni degli organi collegiali della	

	Fondazione è ammesso l'intervento a distanza mediante	
	l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento.	
	In tal caso, dovrà essere consentito:	
	- a chi presiede la riunione, di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, di regolarne lo	
	svolgimento, di far constare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- a tutti gli intervenuti, di partecipare in tempo reale	
	alla discussione ed alla votazione simultanea, con	
	possibilità di ricevere e trasmettere documentazione,	
	sempre in tempo reale.	
	ART. 8 - Il Consiglio di Amministrazione	
	La Fondazione è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da cinque Consiglieri nominati dal	
	Superiore Generale della Piccola Opera della Divina	
	Provvidenza di Don Orione, in maggioranza scelti tra i	
	Consiglieri generali del Fondatore medesimo. Al Superiore	
	Generale compete altresì la designazione e/o la revoca del	
	Presidente.	
	Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri	
	possono essere confermati senza limite di mandato.	

	Se nel corso del mandato venisse a mancare un Consigliere	
	per revoca, decadenza, o dimissioni, si provvederà alla sua	
	sostituzione secondo lo stesso criterio di nomina previsto	
	al primo capoverso del presente articolo. Il Consigliere	
	subentrato rimarrà in carica per il periodo residuo di	
	durata del mandato degli altri componenti del Consiglio.	
	Il Consiglio scaduto per decorrenza del mandato rimane in	
	carica, per garantire la sola gestione ordinaria della	
	Fondazione, sino alla nomina dei nuovi Consiglieri.	
	La carica di Consigliere è a titolo gratuito, potendo essere	
	riconosciuto esclusivamente un rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute per lo svolgimento del mandato.	
	Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri	
	relativi all'amministrazione del patrimonio della Fondazione	
	e delle sue entrate, di gestione ordinaria e straordinaria	
	della Fondazione e di organizzazione delle sue attività	
	finalizzate al conseguimento degli scopi previamente	
	individuati.	
	Il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto già previsto	
	dal presente Statuto e dal CTS, ha il potere di:	
	- adottare regolamenti e codici della Fondazione, anche per	
	disciplinare le direttive generali ed i criteri di	
	svolgimento delle attività istituzionali e di gestione	
	del patrimonio;	
	- su proposta del Segretariato Generale, stabilire	

	annualmente il piano generale delle attività della	
	Fondazione;	
	- amministrare il patrimonio della Fondazione;	
	- deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti	
	testamentari;	
	- deliberare l'assegnazione di sussidi e delle erogazioni;	
	- vigilare l'esecuzione delle proprie delibere, lo	
	svolgimento dei programmi e la conformità dell'impiego	
	dei contributi da parte del Segretariato Generale;	
	- nominare l'Organo di controllo;	
	- nominare tra i suoi componenti il Vice Presidente;	
	- nominare, anche esternamente al Consiglio di	
	Amministrazione, il Segretario;	
	- approvare il bilancio consuntivo e quello sociale;	
	- gestire il rapporto di lavoro con il personale	
	dipendente, attribuire incarichi professionali e di	
	collaborazione;	
	- formare organismi interni (Consigli scientifici,	
	Comitati, etc.) che reputi utili per lo svolgimento delle	
	attività istituzionali, stabilendone mansioni ed	
	eventuali compensi.	
	Compete altresì al Consiglio di Amministrazione deliberare:	
	- le modifiche del presente Statuto, previo parere positivo	
	del Fondatore e con il voto favorevole di almeno tre dei	
	suoi componenti;	

	- nei casi previsti dalla legge, lo scioglimento della	
	Fondazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte	
	l'anno per approvare il bilancio consuntivo e quello sociale	
	e per approvare il piano generale delle attività della	
	Fondazione.	
	Esso si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo	
	ritenga opportuno o necessario, o sia fatta richiesta	
	motivata da almeno tre Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso	
	contenente l'ordine del giorno, l'ora, il luogo e la	
	modalità di partecipazione, da trasmettere ai Consiglieri e	
	all'Organo di controllo con sistemi che ne assicurino la	
	ricezione almeno sette giorni prima della data fissata per	
	la riunione, termine che in caso di urgenza può essere	
	ridotto a due.	
	Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengano tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di	
	controllo.	
	Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua	
	assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza,	
	da persona designata dal Consiglio stesso.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei	

	Consiglieri in carica.	
	Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei	
	presenti.	
	In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.	
	Delle sedute del Consiglio è redatto apposito verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto	
	nell'apposito Libro.	
	ART.9 - Il Presidente e il Vice Presidente	
	Il Presidente, nominato dal Superiore Generale del	
	Fondatore, rappresenta la Fondazione, sia nei confronti dei	
	terzi che in giudizio, ed è responsabile dell'attuazione	
	delle delibere del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di	
	Amministrazione ed esercita i poteri che il presente Statuto	
	gli attribuisce, nonché quelli che il Consiglio di	
	Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta	
	in volta.	
	Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per	
	singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.	
	In caso di sua assenza, o di impedimento, le funzioni del	
	Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.	
	In caso di comprovata urgenza e necessità, il Presidente può	
	adoottare provvedimenti di competenza del Consiglio di	
	Amministrazione, salvo convocare tempestivamente il	
	Consiglio medesimo, per riferire e per la ratifica del	

	proprio operato.	
	Il Vice Presidente, scelto dal Presidente tra i componenti	
	del Consiglio di Amministrazione, lo sostituisce nelle	
	proprie attribuzioni nel caso di sua impossibilità. L'agire	
	del Vice Presidente costituisce, per i terzi, prova	
	dell'impedimento del Presidente.	
	ART. 10 - Il Segretariato Generale	
	Per dare esecuzione alle delibere adottate dal Consiglio di	
	Amministrazione, per la durata di ciascun mandato, il	
	Consiglio di Amministrazione costituisce un Segretariato	
	Generale formato da tre componenti:	
	- il Presidente;	
	- un componente del Consiglio di Amministrazione;	
	- il Segretario. Quest'ultimo può essere scelto tra soggetti	
	esterni al Consiglio di Amministrazione.	
	Il Segretariato Generale sovrintende a tutti gli uffici e	
	servizi della Fondazione, compresi quelli di natura	
	economico-finanziaria, compie ogni atto necessario e	
	conseguente alle delibere assunte dal Consiglio medesimo, a	
	cui compete, in ogni caso, la vigilanza sulla esecuzione	
	delle attività di gestione.	
	Il Segretariato Generale inoltre:	
	- predispone il bilancio consuntivo e quello sociale per	
	l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;	
	- studia e monitora i settori di interesse della Fondazione	

	al fine di proporre attività al Consiglio di	
	Amministrazione ed il programma annuale di intervento.	
	Il Segretario prepara l'ordine del giorno, redige e	
	sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione, tiene in ordine la	
	documentazione e l'archivio della Fondazione, sottoscrive la	
	corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Segretariato Generale si riunisce tutte le volte che il	
	Presidente lo ritenga opportuno o su convocazione del	
	Consiglio di Amministrazione, ovvero quando sia richiesto	
	congiuntamente dal Vice Presidente e dal Segretario.	
	Per le convocazioni del Segretariato Generale e per la	
	validità delle relative deliberazioni si applicano, ove	
	compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le	
	riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 11 - L'Organo di Controllo	
	L'Organo di Controllo è formato da un Controllore unico	
	scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.	
	L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e	
	scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio	
	consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua	
	carica, potendo essere confermato.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della normativa	
	applicabile e del presente Statuto, sul rispetto dei	

	principi di corretta amministrazione e delle disposizioni	
	del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	L'Organo di Controllo inoltre esercita il monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui	
	agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS e attesta che il bilancio	
	sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida	
	ministeriali.	
	L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di vigilanza, anche chiedendo agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su	
	determinati affari.	
	L'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle	
	sue relazioni.	
	Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS,	
	l'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei	
	conti.	
	TITOLO IV	
	<i>Esercizi, bilanci, libri e registri</i>	
	ART. 12 - Esercizio finanziario e bilanci	
	La Fondazione organizza la propria attività sulla base di	
	esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il 1°	
	gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.	

	Per ogni esercizio finanziario è redatto un bilancio	
	consuntivo da depositare dopo l'approvazione nel RUNTS entro	
	i termini previsti dal CTS, nonché il bilancio sociale ai	
	sensi dell'art. 14 del CTS e dell'art. 39 del CTS.	
	ART. 13 - Libri e Registri della Fondazione	
	La Fondazione deve redigere e tenere aggiornati, oltre a	
	quelli richiesti dalla normativa in concreto applicabile in	
	ragione della attività complessivamente svolta, i seguenti	
	Libri e Registri, che sono conservati presso la sede legale,	
	o in altro luogo stabilito dal Consiglio di Amministrazione:	
	- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Segretariato Generale;	
	- il Libro delle relazioni dell'Organo di controllo;	
	- il Registro dei Volontari non occasionali.	
	TITOLO V	
	<i>Modifica statutaria, scioglimento e norme finali</i>	
	ART. 14 - Modifica statutaria	
	La modifica del presente Statuto richiede il preventivo	
	parere positivo del Fondatore ed il voto favorevole di	
	almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 15 - Devoluzione patrimoniale in caso di scioglimento	
	La Fondazione, costituita senza limitazioni di durata, si	
	estingue se lo scopo sia divenuto impossibile, o se il	

	patrimonio risulti insufficiente per il suo perseguimento o,	
	in generale, quando si verifichi una delle cause di	
	estinzione previste dalla normativa applicabile.	
	In tal caso, al fine di provvedere alle attività di	
	liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un	
	Liquidatore, anche scegliendo tra i suoi componenti in	
	carica.	
	Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo sarà	
	devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e	
	salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri	
	Enti del Terzo Settore con finalità analoghe secondo le	
	disposizioni del Consiglio di Amministrazione, avendo	
	acquisito il preventivo gradimento del Fondatore.	
	In mancanza, il patrimonio residuo della Fondazione sarà	
	destinato in base alle disposizioni vigenti al tempo della	
	sua devoluzione.	
	Articolo 16 - Disposizioni finali	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	Statuto si applica quanto previsto dal CTS e dai relativi	
	Decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice	
	Civile.	
	<u>Disposizione transitoria</u>	
	La presente modifica statutaria non determina variazione	
	della durata del mandato degli attuali componenti del	
	Consiglio di Amministrazione, nominati a settembre 2022.	

[illegible]